



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Tommaso MIELE	Presidente
Dott. Anna BOMBINO	Consigliere Rel.
Dott. Francesco MAFFEI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 80236 del registro di segreteria promosso dal sig. Procuratore regionale nei confronti di X X (CF: OMISSIS), nato ad OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente a OMISSIS in via OMISSIS n. OMISSIS, sc. OMISSIS, int. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Pino del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma in Viale Mazzini n. 120.

Visto l'atto di citazione e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 16 maggio 2024, con

l'assistenza del segretario Antonio Fucci, il relatore cons. Anna Bombino, il procuratore regionale dott. Chiara Imposimato, l'avv. Patrizia Pino per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 24 novembre 2023, il Procuratore regionale evocava in giudizio il convenuto, come generalizzato in epigrafe, per chiederne la condanna al pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di euro 15.540,865, o comunque alla diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione, agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo e alle spese di giustizia.

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma comunicava alla Procura contabile la richiesta di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., relativa al procedimento Penale (n. OMISSIS/23 RGNR), per il reato di peculato, a carico di X, OMISSIS della Guardia di Finanza, incaricato della gestione del magazzino del OMISSIS Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, il quale avendo la disponibilità della somma

di euro 171.500,00, sequestrata nell'ambito di altro procedimento penale (n. OMISSIS/20 RGNR), si appropriava della somma di euro 90.000, sottraendola dalla cassaforte ove era custodita.

3. Per la condotta contestata il X è stato condannato con sentenza n. OMISSIS/2024 dell'OMISSIS.2024 (in corso di pubblicazione), per il reato di peculato, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e con divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 32 quinquies c.p. è stata dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica e disposta la confisca del denaro e dei beni in sequestro sino alla concorrenza della somma di euro 90.000 (cfr. Dispositivo trasmesso dalla Guardia di Finanza con nota 157936 del 3.4.2024).

4. Dall'attività istruttoria avviata dalla Procura contabile per il tramite della Guardia di Finanza per l'acquisizione delle fonti di prova raccolte nel procedimento penale a carico del responsabile emergeva (CNR del 13.5.2023) che nell'ambito di una attività finalizzata a reprimere lo spaccio di

sostanze stupefacenti, in data 11.6.2020, la Guardia di Finanza aveva eseguito nei confronti di X X, residente a Roma, una perquisizione locale e sottoposto a sequestro denaro contante per un importo di euro 171.570,00; successivamente con decreto del Tribunale di Roma del 2.4.2023 veniva disposto il dissequestro dei beni e la restituzione agli aventi diritto. A seguito del sollecito dell'avv. X, difensore dell'avente diritto di detti beni, veniva interpellato il X per chiarimenti in ordine alla mancata esecuzione del provvedimento di dissequestro, quale addetto alla gestione del magazzino dei reperti. Il X ammetteva di non avere dato esecuzione al provvedimento e di avere sottratto il danaro mancante mediante prelievi a far data dal giugno 2020 e sino al gennaio 2022, per tre volte, in tranches diverse, per necessità personali e familiari. Dalle verifiche effettuate dai militari risultava in deposito la somma residua di euro 48.020,00 rispetto a quella originaria custodita di euro **171.570,00**, che veniva pure sottoposta a sequestro.

5. Il X confermava nell'interrogatorio del 23.5.2023 dinanzi al P.M. penale le dichiarazioni spontanee rese il 12.5.2023 e 15.5.2023, specificando di avere

prelevato, per motivi familiari, somme tra gli 80 e i 90 mila euro, con prelievi ciascuno di circa 10.000, riversati su conto acceso presso la Banca UNICREDIT nel periodo tra il 10 gennaio 2022 e l'11 aprile 2022. Circa la differenza della somma di euro 90.000, ammessa dal X, e gli ulteriori 43.000, non rinvenuti, il P.M. riteneva di non imputarla allo stesso X, confermando i sette versamenti effettuati sulla carta prepagata; detta ipotesi veniva confermata dal GIP nell'ordinanza di convalida di sequestro preventivo. In data 15.5.2023 veniva disposta la perquisizione domiciliare e dell'ufficio del militare e ordinato il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili per un valore di 90.000 euro.

6.Per tali fatti, il X veniva trasferito dal 31.7.2023 presso il OMISSIS Nucleo Operativo Metropolitano di Roma e sottoposto a procedimento disciplinare nell'ambito del quale veniva disposta la sospensione precauzionale dall'impiego.

7.La Procura contabile emetteva l'invito a dedurre ravvisando nella condotta del presunto responsabile una ipotesi di danno erariale, derivante dalla sottrazione della somma custodita nella cassaforte dell'ufficio di cui il X aveva la piena disponibilità

per ragioni di servizio, nel periodo dal giugno 2020 al giugno 2022.

Contestava quindi due profili di danno da disservizio.

Il danno da disservizio in senso stretto, di euro 2.626,78, è legato al costo delle verifiche effettuate dalla amministrazione danneggiata, rese necessarie in ragione delle condotte illecite poste in essere dal X (cfr. Relazione della Guardia di Finanza).

Il danno da disservizio in senso lato che coincide con la cd. interruzione del rapporto sinallagmatico, avendo il dipendente sottratto le energie lavorative dai compiti istituzionali ad esso spettanti, per essere destinate al compimento di condotte illecite di rilevanza penale, rendendo indebita la remunerazione percepita.

Tale posta di danno è determinata in via equitativa nella percentuale del 30% della retribuzione percepita nel periodo della commissione delle sottrazioni di danaro ed ammontante ad euro 21.670,77.

8. A seguito delle deduzioni e dell'audizione personale tenuta il giorno 18.12.2023 e

l'acquisizione delle buste paga relative ai mesi gennaio 2022/maggio 2022, la Procura confermava l'importo di euro 2.626,7 per la prima posta di danno corrispondente alle ore di lavoro straordinario impiegate per le attività indicate alle voci sub e) Riorganizzazione magazzino Reperti: n. 32 ore uomo (euro 969,16) e sub f) Redazione atti per A.G. effettuati da altro Reparto: n. 52 ore uomo (euro 1.657,62), escluse tutte le restanti attività ritenute non eccedenti l'attività di servizio (cfr. Relazione della Guardia di Finanza).

Per il danno da disservizio in senso lato, rideterminava l'importo in euro 12.914,085 pari al 15% delle retribuzioni complessivamente percepite dal dipendente nel periodo dal giugno 2020 a giugno 2022, ammontanti ad euro 86.093,90, in corrispondenza delle condotte illecite, in ragione del fatto che oltre alle somme riversate in banca il X avesse trafugato dal magazzino reperti altre somme non tracciabili in quanto non riversate in banca.

Complessivamente, la Procura chiedeva il risarcimento del danno da disservizio rideterminato nell'importo complessivo di euro **15.540,865**.

9. Con atto di costituzione formale del 22 aprile

2024 e memoria del 26 aprile 2024, si costituiva il convenuto, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Pino, ed eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda e, comunque, la mancanza di prova, per le ragioni e le argomentazioni illustrate nella memoria, in particolare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, e chiesto il rigetto della domanda. In subordine, chiedeva accertarsi la colpa lieve o, in via gradata, ridurre la domanda in via equitativa alla misura di giustizia. Chiedeva altresì la liquidazione delle spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione. In via istruttoria chiedeva ammettersi consulenza medico- legale in relazione all'insorgenza all'epoca dei fatti dei deficit cognitivi in relazione ai fatti contestati.

Alla udienza del 16 maggio 2024, il P.M. ha confutato le argomentazioni difensive del convenuto in ordine alla insussistenza della disponibilità del bene da parte dell'Amministrazione richiesta dal reato di peculato, siccome accertata, esclusa la responsabilità contrattuale discendente dalla violazione delle norme sul procedimento amministrativo poste dalla L. 241/90, nonché l'applicazione dell'art. 21 del d. l. 76/2020,

confermando la configurabilità dell'ipotesi accusatoria della responsabilità amministrativa per danno da disservizio.

In ordine al quantum, ha ritenuto che la sottrazione commessa dal X comprenda l'intera somma sequestrata ed affidata in sua custodia, sebbene non vi è prova certa di tutti i prelievi effettuati dal convenuto. Si è opposto all'ammissione di consulenza medico-legale per l'accertamento delle condizioni psichiche del convenuto, non richiesta in sede penale.

L'avv. Pino ha richiamato lo stato di servizio del convenuto che non può essere compromesso dai fatti ad esso contestati, rilevando lo stato di difficoltà economica in cui versava al momento del fatto, l'atteggiamento collaborativo del medesimo nella ricostruzione dell'ammanto e l'ammissione della sottrazione del denaro in danno della Amministrazione pubblica. Insiste per l'accertamento delle sue precarie condizioni di salute. Insiste per la riduzione del danno.

All'esito della discussione la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa la richiesta istruttoria di Consulenza tecnica formulata dal convenuto.

Invero, l'interessato ha prodotto il foglio di dimissioni del 16.4.2024 relativo al ricovero avvenuto in data 7.4.2024 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma durante il quale è stato sottoposto ad intervento di "-----

-----".

Appare quindi palese che la CTU richiesta riguarda l'accertamento dello stato di salute del X compromesso da un evento operatorio subito nel 2024 a distanza di tempo dalla commissione dei reati per cui è stato condannato. Né tanto meno, in sede penale, l'imputato ha prospettato problemi di natura psichica incidenti sull'elemento soggettivo del dolo avendo ammesso nell'immediatezza della scoperta degli ammanchi di avere agito a causa delle difficoltà economiche in cui versava la sua famiglia.

L'istanza va rigettata non ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui all'art. 94, 1 c. del c.g.c..
Merito

2.La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

2.1. Il convenuto è stato condannato in sede penale, con sentenza del Tribunale di Roma dell'OMISSIS.2024 n. OMISSIS/2024 (in corso di pubblicazione, per il reato di peculato, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e con divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 32 quinquies c.p. è stata dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica e disposta la confisca del denaro e dei beni in sequestro sino alla concorrenza della somma di euro 90.000 (cfr. Dispositivo trasmesso dalla Guardia di Finanza con nota 157936 del 3.4.2024).

2.1. Si osserva quindi che nel caso in esame i motivi della richiesta risarcitoria per il danno da disservizio cagionato dal convenuto all'Amministrazione di appartenenza si fondano sulla notizia del procedimento penale a carico del convenuto aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma definito con la sentenza

di condanna per il reato di peculato attesa l'evidenza sui fatti contestati al X.

2.2. Nel merito vanno preliminarmente disattese le ricostruzioni della difesa per escludere la responsabilità penale per il reato di peculato, prospettando una responsabilità "atecnica" rispetto alla disponibilità del bene ad esso affidato per ragioni di servizio, essendo il bene, al momento dei fatti, appartenente ad un terzo.

2.3. Tale prospettazione appare artificiosa venendo in rilievo, nella fattispecie de qua, l'accertamento della responsabilità amministrativa, per danno cagionato alla pubblica amministrazione basato sulla sussistenza del rapporto di servizio che lega il dipendente e l'amministrazione da cui discendono specifici obblighi, asseriti violati, per cui va esclusa, ai fini del decidere, ogni valutazione circa il titolo giuridico in base al quale lo Stato è divenuto detentore o possessore del denaro del terzo affidato per ragioni di servizio al convenuto. In ogni caso, dette affermazioni potevano essere prospettate in sede penale concernendo la sussistenza o meno del reato contestato all'imputato.

In ogni caso, la confisca dei beni (per equivalente) del X, disposta con la sentenza penale, smentiscono le argomentazioni difensive di parte convenuta e confermano di riflesso la fondatezza dell'azione erariale.

2.4. Risulta altresì infondata e non provata la richiesta di disapplicazione dell'art. 21 del d. l. 76/2020, per mancanza dell'elemento del dolo.

2.5. Come è noto, la novella contenuta nel d. l. 16 luglio 2020 n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, e prorogato nei suoi effetti al giugno 2023 (al 31 dicembre 2024) dall'art. 51, comma 1, lett. H del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 (c. d. scudo erariale), ha sancito una limitazione temporale della responsabilità amministrativo-contabile alle sole condotte dolose commissive dei pubblici dipendenti, e confermato la perseguibilità per dolo e colpa grave per quelle omissive.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la relazione illustrativa alla novella afferma che *"la norma chiarisce che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta*

la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto".

Non v'è dubbio che la figura del dolo (anche nella sua forma del dolo eventuale qui contestato) coincide, in sede contabile, con la nozione penalistica delineata dall'art.43 c.p., come sottolineato dalla giurisprudenza prevalente (Corte conti Sez. Lombardia n.283/21; Sicilia n.584/2021; Sez. II n. 95/2021; Sez. I n.234/20; Liguria n. 68/2020).

Difatti, in assenza di una specifica previsione, la "volontà dell'evento dannoso" richiesta dall'art. 21, comma 1, deve ritenersi certamente inclusiva anche del dolo eventuale, anch'esso connotato da un'indefettibile componente volontaristica rispetto all'evento lesivo, come chiarito dal più recente ed autorevole insegnamento delle Sezioni Unite penali (cfr. sent. n. 38343/2014, Corte conti Sez. Sicilia n. 63/A/23).

2.6.Con riguardo alla consapevolezza del convenuto, pur nei limiti derivanti dalla sentenza penale de qua, non vi sono in concreto ragioni per dubitare della correttezza della ricostruzione operata dal giudice penale, che ha accertato la dolosità della condotta del militare, il quale abusando della

propria qualità di pubblico ufficiale ha sottratto denaro di cui aveva la custodia per ragioni di servizio, cagionando un pregiudizio economico alla amministrazione di appartenenza.

Ne consegue che gli elementi di prova contenuti nella sentenza emessa a seguito di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p. potranno essere disattesi solo attraverso la dimostrazione della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale ed essa potrà essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone le ammissioni dell'imputato, nonché l'evidenza dei fatti contestati, e quindi, conferma un suo particolare atteggiamento psicologico che può essere apprezzato dal giudice al pari degli altri elementi del giudizio.

2.7.Nel caso in esame, il comportamento del convenuto, sulla base dei fatti accertati in sede penale è senza dubbio interpretabile come doloso. Il materiale probatorio allegato in atti dalla Procura erariale è ampiamente idoneo a suffragare il convincimento del Collegio circa la fondatezza della richiesta risarcitoria riguardante il danno da

disservizio causato dal convenuto all'Amministrazione di appartenenza.

Difatti, nelle dichiarazioni spontanee rese durante le verifiche effettuate presso il Magazzino reperti, di cui aveva la chiave, poi confermate dinanzi al P.M. penale, il X ha ammesso di non avere potuto restituire il denaro mancante in quanto una parte dello stesso denaro era stato da lui sottratto per far fronte ad esigenze di carattere personale, precisando che il prelievo era avvenuto in tranches di euro 10.000, sino all'importo tra gli 80 e 90 mila euro, "nel periodo tra il 10 gennaio 2022 e l'11 aprile 2022" (Dichiarazioni del 23.5.2023) .

3.Con riferimento al danno, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha costruito il danno da disservizio come figura di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla materiale esecuzione.

3.1.In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, come: il danno da mancata resa del servizio; il danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è

conforme alle sue qualità essenziali (Se. II n.43 del 2020 Sez. III n. 159 del 2020); il disservizio da riduzione dell'efficienza (Sez. I n.523 del 2012); il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e il ripristino della legalità, del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari (Sez. II n. 8 del 2017).

3.2.Per i criteri impiegati per la quantificazione concreta del danno da disservizio, la giurisprudenza ha ritenuto che la stessa possa essere affidata, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al prudente apprezzamento del giudice.

In ogni caso, i criteri di riferimento elaborati in giurisprudenza sono, in particolare:

- il valore delle risorse strumentali ed umane impiegate dall'ufficio in quella attività poi vanificata dall'agente (Sez. II n.8 del 2017);
- gli oneri connessi alla riorganizzazione alle consulenze esterne e al servizio di auditing impegnato nelle attività straordinarie di indagine interna e di ispezione collegate ai fatti dannosi (Sez. II n.165 del 2020;Sez. III n.173 del 2020; Sez.II. A n.8/2017; Sez. Lombardia n.158/2017);

-la retribuzione lorda percepita dall'agente che ha causato il disservizio (Sicilia A n.7 del 2020), ma sempre che sia dimostrata l'inutilità, la dispersione e la distrazione della risorsa finanziaria in ragione della condotta illecita dell'agente (Sez. Lazio 86/23; Sez. Toscana n.97 e 288/21; Sez. Umbria n.54/22, Sez. (II n. 296 del 2019).

3.3.Nel caso in esame, la Procura regionale ha ritenuto la condotta illecita del convenuto foriera del duplice danno da disservizio, in coerenza con il quadro giurisprudenziale sopra delineato.

3.4.Invero, quanto al disservizio in senso stretto, esso coincide con le spese sostenute dall'amministrazione per l'accertamento dell'illecito commesso dal proprio dipendente per effettuare le verifiche, gli accertamenti straordinari mediante attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie dell'azione amministrativa), e si riferiscono alla attività di collaborazione prestata agli organi inquirenti da parte di personale appartenente ad altro Reparto per l'accertamento degli illeciti commessi dal dipendente (Sez. Lazio 337/21).

3.5. Detto danno è stato quindi quantificato in euro **2.626,78**, di cui euro 969,16 per 32 ore impiegate nella riorganizzazione del magazzino reperti ed euro 1.657,62 per n. 52 ore per la redazione degli atti alla A.G. effettuata da altro Reparto, escludendo pertanto le altre voci indicate nella Relazione della Guardia di Finanza poiché corrispondenti ad attività ordinarie di servizio.

Non v'è dubbio che gli oneri connessi alla riorganizzazione del servizio e alle attività di indagine, anche interna e di ispezione collegate ai fatti dannosi rappresentano costi che il plesso amministrativo danneggiato non avrebbe dovuto sostenere solo quando tali attività rappresentino operazioni di indagine ed accertamento straordinarie (Sez. II n.165 del 2020 ;Sez. III n. 173/2020).

Viceversa i costi sostenuti da articolazioni amministrative nell'ambito dell'ordinario svolgimento di attività di controllo, ispezione o indagine come nel caso di polizia giudiziaria (come le voci di cui alle lett. a), b), c), d) della Relazione della G.d.F. inerenti all'attività di polizia giudiziaria), non rappresentano uno sviamento dalle finalità previste dalla legge, qualora vengano

impiegati per scoprire ed accertare reati, come nel caso in esame e pertanto sono estranee al danno da disservizio.

Pertanto il Collegio concorda con la determinazione di tale voce di danno limitata alle spese straordinarie sostenute dalla amministrazione danneggiata, escluse le spese di indagine ordinaria.

3.6. Per quanto riguarda la seconda voce di danno da disservizio da lesione del nesso sinallagmatico, essa coincide con la mancata resa del servizio da parte del dipendente per il quale era stato retribuito causata dal concomitante svolgimento di attività criminale per cui la retribuzione si rivela distratta dal fine pubblico per il quale era prevista.

Nel caso di mancata resa dal servizio la retribuzione costituisce un parametro minimo essenziale per misurare il valore della prestazione funzionale non adempiuta dal pubblico dipendente e quindi la dimensione economica del danno da disservizio (Corte conti Sez. III n. 239/2020).

La Procura ha determinato tale voce di danno considerando l'intero arco temporale in cui il X ha avuto la disponibilità della somma sequestrata dall'A.G. (giugno 2020-maggio 2022) sulla quale ha

operato ripetuti prelievi e successivi riversamenti sul proprio conto corrente presso la banca UNICREDIT, accreditati su una carta prepagata, per fini personali .

Invero, come è emerso dalle verifiche delle operazioni bancarie disposte dal giudice penale, pur avendo il X avuto la custodia del denaro sequestrato dalla A.G. sin dal mese di giugno 2020, il maggior numero dei prelievi (e riversamenti) di somme (tra circa 80.000 e 90.000 mila euro) sono avvenuti nel periodo dal Gennaio 2022 al maggio 2022; i prelievi avvenuti saltuariamente in contanti, come pure ammesso dal dipendente, non tracciabili, non giustificano il criterio di valutazione utilizzato dall'accusa volto a considerare le retribuzioni percepite nell'intero arco temporale dal giugno 2020 al maggio 2022, non emergendo ulteriori elementi dimostrativi del pregiudizio causato dalla interruzione del rapporto di lavoro per il compimento di tali atti, rendendo inutile la spesa sostenuta. Pertanto, il Collegio ritiene, in parziale accoglimento della domanda, considerare quale parametro di riferimento le retribuzioni percepite dal mese di gennaio 2022 a maggio 2022, nel quale

sono avvenuti i prelievi più cospicui e frequenti delle somme sequestrate ed impiegate per finalità personali. Le retribuzioni percepite ammontano a complessivi euro 16.476,43. In applicazione del criterio del 15%, il danno ammonta a euro 2.471,46. Complessivamente il danno da disservizio da risarcire è pari a euro 5.098,24 (euro 2.626,78+ euro 2.471,46).

4. Per quanto precede, la domanda attrice va accolta parzialmente per entrambe le voci di danno da disservizio con limitazione del periodo in cui sono stati commessi gli illeciti prelievi e ritenute indebite le retribuzioni percepite dal dipendente.

5. La condanna va pronunciata in favore dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del quale è inquadrato il Corpo della Guardia di Finanza il cui dipendente ha commesso gli atti illeciti dannosi.

6. La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE PARZIALMENTE

La domanda attrice e, per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e Finanze, della somma di euro

5.098,24, per entrambe le voci di danno da disservizio, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, oltre interessi legali dalla data della sentenza e sino al soddisfo.

Condanna il predetto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 432,20 (quattrocentotrentadue/20).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024

L'Estensore

Anna BOMBINO

Il Presidente

Tommaso MIELE

Depositata in Segreteria il 12 luglio 2024

IL DIRIGENTE

Luciana Troccoli

F.to digitalmente